

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art 414 c.p.c ed ex art 760 c.p.c.

con istanza di autorizzazione alla notifica ex art 151 c.p.c.

Nell'interesse del prof. **FIOCCO ENNIO**, nato a San Marco d'Alunzio (ME) il 17.10.1964, codice fiscale: FCCNNE64R1711982N, residente in Torrenova (Me), Via Roma n. 5, elettivamente domiciliato in Torrenova (Me) Via Roma 5, nello studio dell'Avv. Maria Catena Sindoni del Foro di Patti, (codice fiscale SNDMCT72A56H982T), P.E.C.: [maria.sindoni@avvocatipatti.it](mailto:maria.sindoni@avvocatipatti.it), che lo rappresenta e difende come da procura a margine del presente atto,

**CONTRO**

**UFFICIO AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ROMA**, già Ufficio Scolastico Provinciale in persona del Dirigente "*pro tempore*", domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma,


**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro "*pro tempore*", domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma,

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Dirigente "*pro tempore*", domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma,


**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, IN PERSONA DEL DIRIGENTE "*PRO TEMPORE*", DOMICILIATO *EX LEGE* PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ROMA

Nomino mio procuratore e difensore per rappresentarmi e difendermi in questo giudizio e nell'eventuale giudizio di appello. L'Avv. Maria Catena Sindoni, con tutte le facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in causa o in garanzia, nonché transigere e rilasciare quietanze, farsi sostituire in udienza ed eleggo domicilio nel suo studio sito in Torrenova (Me) Via Roma 5. Autorizzo il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in relazione agli adempimenti connessi al presente giudizio ai sensi del D.lgs. 196/2003. Dichiaro di essere stato informato ai sensi del D.lgs. 28/2010 della facoltà di esperire il procedimento di mediazione per la risoluzione stragiudiziale della controversia e della relative agevolazioni fiscali. Dichiaro di essere stato/a informato/a ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Torrenova, li 13/02/2017

prof. Ennio Fiocco



vera la firma  
Avv. Maria Catena Sindoni



UFFICIO AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO, GIA' UFFICIO SCOLASTICO  
PROVINCIALE IN PERSONA DEL DIRIGENTE "PRO TEMPORE", DOMICILIATO EX LEGE PRESSO L'AVVOCATURA  
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ROMA

UFFICIO AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, GIA' UFFICIO  
SCOLASTICO PROVINCIALE IN PERSONA DEL DIRIGENTE "PRO TEMPORE", DOMICILIATO EX  
LEGE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ROMA

**E NEI CONFRONTI**

**DEI CONTROINTERESSATI, SIGG.RI:**

- Macanti Giovanni Vincenzo, n. il 05/04/1964 - ambito Sicilia 0022 fase B2 con punti 105;  
Gianguzzi Alessi, nata il 01/08/1972 - ambito Sicilia 0022 fase B2, con punti 69;  
Lattuca Dario, nato il 18/02/1973 - ambito Sicilia 0022 fase B2, con punti 59;  
Canzonieri Alessandra, nato il 01/10/1980 - ambito Sicilia 0022 fase B2, con punti 56;  
Mazzullo Maria Teresa, nata il 12/08/1981 - ambito Sicilia 0022 fase B2, con punti 55;  
Allegra Marilesta, nata il 26/05/1978 - ambito Sicilia 0022 fase B2, con punti 51;  
Vallone Rosario, nato il 13/05/1962 - ambito Sicilia 0022 fase C, con punti 72;  
Vitale Agata, nata il 25/09/1967 - ambito Sicilia 0022 fase C, con punti 54;  
De Caro Irene, nata il 15/12/1960 - ambito Sicilia 0022 fase C, con punti 48;  
Cutrona Loredana, nata il 20/08/1975 - ambito Sicilia 0022 fase C, con punti 40;  
Lo Giudice Maria Cristina, nata il 15/07/1976 - ambito Sicilia 0002 fase assegnazione ambito nazionale, con  
punti 94;  
Condorelli Donata Agata Ileri, nata il 14/01/1967 - ambito Sicilia 0008 fase assegnazione ambito nazionale  
con punti 76;  
Mingiardi Rosalba, nata il 25/01/1972 - ambito Sicilia 0008 fase assegnazione ambito nazionale con punti  
75;  
Casadente Francesca, nata il 10/01/1970 - ambito Sicilia 0027 fase assegnazione ambito nazionale con punti  
133,  
Pecoraro Mike, nato il 17/10/1968 - ambito Sicilia 0027 fase assegnazione ambito nazionale con punti 119

**PROVINCIA DI PALERMO.**

NOMINATIVO		Punteggio	Fase	Ambito/Scuola assegnata
BACINO MARIA ROBERTA	29/07/1973 (PA)	70	B1	PARH01000Q P Borsellino
TITONE LUCIA	06/02/1972 (TR)	70	B1	AMBITO 21 SICILIA
PIRAINO MARIA	27/12/1969 (PA)	69,50	B1	AMBITO 21 SICILIA
PANZARELLA MASSIMO	17/04/1976 (PA)	69	B1	AMBITO 22 SICILIA
PRESTI ALBERTO	15/02/1967 (AG)	69	B1	AMBITO 22 SICILIA

AMATO ANFONELLA	31/12/1961 (PA)	69	B1	AMBITO 22 SICILIA
ZAMMITO SALVATORE	15/08/1978 (PA)	68	B1	PARI010007 S. D'Acquisto Bagheria
BUCCA SALVATORA	07/02/1976 (ME)	68	B1	AMBITO 22 SICILIA
LAMIA SILVIA	09/10/1974 (TR)	68	B1	AMBITO 22 SICILIA
BUCOLO MARIA	27/07/1979 (ME)	67	B1	AMBITO 22 SICILIA
MAMONE GABRIELLA	24/11/1974 (ME)	67	B1	PARH01000Q P. BORSELLINO
ALBA SALVATORE	01/08/1974 (AG)	67	B1	AMBITO 22 SICILIA
ARCUNI VALENTINA	20/11/1971 (PA)	67	B1	AMBITO 22 SICILIA
GIUNCATO Francesco A.	16/03/1968 (TR)	67	B1	AMBITO 22 SICILIA
SFERLAZZO GLORIA	21/03/1967 (PA)	67	B1	PARI024027 E. MEDI
MINUTOLI ROSARIA	09/01/1981 (ME)	60	B1	AMBITO 22 SICILIA
GIANGUZZI ALESSIA	01/08/1972 (PA)	69	B2	AMBITO 22 SICILIA
LATTUCA DARIO	18/02/1973 (AG)	59	B2	AMBITO 22 SICILIA
CANZONIERI ALESSANDRO	01/10/1980 (ME)	56	B2	AMBITO 22 SICILIA
MAZZULLO MARIA TERESA	12/08/1981 (ME)	55	B2	AMBITO 22 SICILIA

CATANIA:

BADALA' MARIA ZAIRA	28/05/1967	67	B1	CTR1010007 IPSSAR G. FALCONE
BUSCEMI VALERIO ALESSANDRO	18/3/73	64	B1	SICILIA AMBITO 0008
CALAFIORE SABRINA	12/05/1969	60	B1	SICILIA AMBITO 0008
CALANNA RITA G.	28/06/1975	67	B1	LICEO ARTISTICO R. GUTTUSO
CAVALLARO GIUSEPPA	31/07/1979	77	B1	CTRH60008 PESTALOZZI
DE BLASI MARIA RITA	19/04/1967	64	B1	SICILIA AMBITO 0008
D'ANTONA ANDREA	21/01/1977	63	B1	CTTD04901L ITC CALTAGIRONE
DE STEFANO MARIA GRAZIA	27/3/70	65	B1	SICILIA AMBITO 0008
FARAONE COSTANTINO	12/01/1975	66	B1	SICILIA AMBITO 0008
FRESTA ANGELO	22/01/1974	70	B1	SICILIA AMBITO 0007
GULINO SALVATORE G.	31/03/1972	68	B1	CTRA00601C A. M. MAZZEI
GUELI LUCREZIA	02/06/1972	68	B1	SICILIA AMBITO 0008
LA MONICA SANTI	13/03/1973	70	B1	CTR102401N IPSIA DALLA CHIES
MAGGLIOCCO MARIA C.	28/08/61	67	B1	SICILIA AMBITO 0007
MAGAZZU' CLEMENTINA	22/10/76	71	B1	SICILIA AMBITO 0007
PIFFERO STEFANIA	07/02/1969	69	B1	CTRI02401N IPSIA DALLA CHIES
PUMILIA PATRIZIA	29/05/1968	64	B1	SICILIA AMBITO 0008
ARCURIA GIUSEPPE	06/12/1976	70	B1	SICILIA AMBITO 0008

ROMEO MARIAELENA	18/08/1973	71	B1	SICILIA AMBITO 0007
RUSSO GIUSEPPA	26/07/1974	68	B1	SICILIA AMBITO 0008
SCIACCA ROSA MARIA	04/02/1976	68	B1	CTRH010007 IPSSAR G. FALCON
SCORDO VALERIA MARIA	28/2/76	71	B1	SICILIA AMBITO 0007
SALEMI SALVATORE	12/08/1964	66	B1	SICILIA AMBITO 0008
SANTAGATI GABRIELLA	06/07/78	68	B1	SICILIA AMBITO 0008
SPAMPINATO ELENA	04/06/1974	69	B1	SICILIA AMBITO 0007
TOMARCHIO PATRIZIA	19/05/1966	66	B1	CTRF043014 IPSS L. MANGANO
TORTORICI ALBA	20/06/1975	70	B1	CTTF012018 ITI - IND. CHIMICA
CONDORELLI AGATA ILARI	14/1/67	76	ASS. AMBITO NAZ.	SICILIA AMB. 0008
MINGIARDI ROSALBA	25/05/1972	75	ASS. AMBITO NAZ.	SICILIA AMB. 0008

---

CALTANISSETTA

LEO CALOGERA	07/12/1969 (CL)	66	B1	SICILIA AMBITO 0005
--------------	-----------------	----	----	---------------------

---

SIRACUSA

CARDO GRAZIANA	13/09/1979	62	B1	SICILIA AMBITO 26
CARLOMAGNO GIUSEPPE	03/11/1978	60	B1	SRPS150001 L. DA VINCI FLORID.
CATANIA GIUSEPPINA	01/08/1964	60	B1	SICILIA AMBITO 26
DI STEFANO FRANCESCA	29/01/1976	68	B1	SICILIA AMBITO 26
FIDONE LOREDANA	07/08/1968	63	B1	SRSL01101B LICEO ART. LENTINI
FAILLA NUNZIATINA	25/03/1974	71	B1	SRRC00601G IPCT LENTINI
GIULIANO GABRIELLA	08/02/1971	62	B1	SICILIA AMBITO 26
GRECO ANDREA	11/11/1980	66	B1	SRTF00901L ITST LIC. SCIENT.
LANTERI DARIO	27/12/1972	68	B1	SRTD00702Q ITC FRANCOFONTE
MICELI ALESSANDRA	15/12/1972	61	B1	SICILIA AMBITO 26
PETRUZZELLO ROSSANA	31/10/78	61	B1	SRTE00901L ITST LIC. SCIENT.
SANTORO CORRADO	25/10/1959	60	B1	SICILIA AMBITO 26
SAVOJA SIMONA ILARIA	15/10/1971	66	B1	SICILIA AMBITO 26

---

RAGUSA

DI PASQUALE ANTONELLA		66	B1	RGRCO121012 IST. PR. MARCONI
DI VITA ANGELO	15/7/1974	60	B1	AMBITO 24 SICILIA
FIDONE ANDREA G.PPE	19/03/1981	70	B1	RGRCO12012 I.P.S.G.MARCONI
GUGLIELMINO MARIA	19/01/1973	58	B1	RGTA008017 ITA SCICLA
GIUMARA IVANA	12/06/1980	67	B1	RGTD019025 BESTA SEZ. D. ITC RG

AGOSTA LUCREZIA	06/12/1979	61	B1	RGTD021014 ARCFIMEDE
AGOSTA MARIA	15/06/1978	67	B1	RGPM004016 LICEO G. VERGA
ALBAMONTE LEONARDO	5/7/1977	60	B1	AMBITO 24 SICILIA
ALECCI DONATELLA	06/07/1979	60	B1	RGPM014016 LICEO G. MAZZINI
LATINA FIORE	27/07/1974	64	B1	RGPM014016 LICEO G. MAZZINI
MALTESE GIUSEPPE	16/6/1970	62	B1	AMBITO 24 SICILIA
INGUANTI GIOVANNI	23/05/1977	67	B1	RGTD019025 ITC BESTA RAGUSA
PROVENZANO LARA	06/12/1973	60	B1	SICILIA AMBITO 24
ARINI MELCHIORRE BRUNO	28/8/72	68	B1	SICILIA AMBITO 24
SPITALIERI ANDREANA	07/09/1974	60	B1	SICILIA AMBITO 24
TERMINE MICHELE	13/08/1971	60	B1	SICILIA AMBITO 24
TERRANOVA RINO CAL. M.	22/11/68	67	B1	SICILIA AMBITO 24
TROVATO DANILO ALESS.	2/4/1976	64	B1	RGTA008017 ITA SCICLI
VACCARELLA MARCO	24/08/1982	61	B1	SICILIA AMBITO 24

#### E NEI CONFRONTI DEGLI ULTERIORI CONTROINTERESSATI

INDIVIDUATI NELLE PERSONE DI TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MOBILITÀ TERRITORIALE INTERPROVINCIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER LA FASI B, C, E D, PER TUTTE LE IPOTESI DI ERRORE NELL'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO O DI ASSEGNAZIONE DI AMBITO E/O SEDE SCOLASTICA.

#### F A T T O

Il prof. Ennio Fiocco residente in Torrenova (ME), Via Roma n. 5, è stato immesso in ruolo nell'a.s. 2014/2015 per effetto dello scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Modena, quale docente di Sostegno AD03 nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019, con sede di titolarità in Mirandola (MO), Istituto Superiore "G. Galilei" e nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito di domanda è stato trasferito nella Provincia di Roma presso l'Istituto Superiore "Arangio Ruiz" e in assegnazione provvisoria presso l'I.T.E.T. "Tomasi di Lampedusa" di S. Agata Militello (ME);

Nel medesimo anno scolastico 2015/2016 il prof. Ennio Fiocco ha presentato, nei termini, domanda di partecipazione alla mobilità territoriale interprovinciale per l'A./S. 2016/2017 regolamentata dal CCNI dell'8.4.2016 e dall'O.M. 241 dell'8.4.2016, inviandola attraverso il portale telematico del Ministero, indirizzata per competenza all'Ambito Territoriale di Roma.

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 3 del citato C.C.N.L., il prof. Fiocco, assunto in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015, partecipava alla mobilità al di fuori della Provincia di

propria titolarità, concorrendo all'assegnazione di una sede di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto della Sicilia (Comune di Torrenova) o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti (c.d. Fase B della mobilità), sempre in Sicilia.

All'esito delle procedure di mobilità, nessun ambito o scuola venivano assegnati, come da notifica di mancata assegnazione.

Inoltre al ricorrente veniva, con lettera di notifica, comunicato che il punteggio riconosciuto era pari a 47, di cui punti 6 per il Comune di ricongiungimento al coniuge.

Successivamente il ricorrente veniva assegnato d'ufficio dal C.S.A. di Roma all'Istituto Superiore "Volta" di Tivoli (Roma) - sede staccata di Guidonia Montecelio, dove è in servizio, in quanto presso l'Istituto "Arangio Ruiz" di Roma non vi erano posti in organico.

A seguito della riforma c.d. della "Buona Scuola" operata dalla legge 107/2015, per favorire, ove possibile, la mobilità dei docenti - soprattutto di quelli immessi in ruolo fino all'A./S. 2014/2015 - è stato previsto un piano straordinario di mobilità che si è svolto per le seguenti fasi temporali: FASE A, FASE B, FASE C, e FASE D (art. 6 CCNI).

#### **FASE A (Movimenti Provinciali) - Prima Fase**

A tale fase potevano partecipare i docenti "assunti entro il 14/15, compresi i titolari su DOS, i docenti in sovrannumero e/o in estubo e coloro che avevano diritto al rientro entro l'ottennio, che intendevano fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAF. I docenti in questione potevano anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procedeva, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 avrebbero ottenuto la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sarebbero stati utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di enti al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potevano anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D".

#### **FASE B (Movimenti interprovinciali) Seconda Fase**

Esaurita la Fase A "gli assunti entro il '14/15 potevano proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano

assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, avrebbero ottenuto la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente sarebbero stati assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicavano l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva veniva individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potevano altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D".

#### **FASE C Terza fase**

Conclusa la Fase B si procedeva alla Fase C. Tale fase riguardava espressamente "gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, che partecipavano a mobilità territoriale. La mobilità avveniva su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avveniva secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza era indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;"

#### **FASE D Quarta fase**

Esaurita la mobilità della Fase C si passava all'ultima Fase. "Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potevano, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avveniva secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvenivano secondo l'ordine definito dall'allegato 1

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado era

*possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30 ".*

\* \* \* \* \*

In sostanza la mobilità è stata scandita per Fasi, diverse ed autonome tra loro, al fine di distinguere e privilegiare prioritariamente i docenti immessi in ruolo entro l'A./S. 2014/2015 da quelli immessi nell'A./S. 2015/2016 a seguito del piano straordinario di immissioni in ruolo per effetto della "buona scuola".

La distribuzione dei posti avveniva per singole fasi ed in base ai posti rimasti disponibili all'esito delle fasi precedenti. Dunque anche le precedenza eventualmente possedute dai docenti avrebbero avuto valore solo all'interno delle singole fasi e non trasversalmente.

All'interno della Fase della mobilità, venivano poi individuate delle sottofasi in via preferenziale come da allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016.

**In particolare per la Fase B le Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 si sarebbero dovute svolgere, come previsto dal CCNI dell'8.4.2016, secondo il seguente ordine:**

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) 1) 2) e 3) dell'art. 13 del suddetto contratto;
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del suddetto contratto: genitori di disabile;
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del suddetto contratto: assistenza familiari;
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del suddetto contratto;
- d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui agli artt. 29 e 30 del suddetto contratto;
- e. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del suddetto contratto;



f. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 del suddetto contratto;

g. Trasferimento dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Orbene nel caso che ci occupa, il ricorrente, docente assunto entro l'A./S. 2014/2015, ha presentato, come prescritto, la domanda di mobilità attraverso il portale telematico del MIUR "ISTANZE ONLINE" indirizzata all'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, competente a trattare la domanda, ed ha partecipato alla Fase B dei movimenti (sottofase B1 lett. g), ossia alla mobilità interprovinciale senza usufruire di precedenza, richiedendo, ai fini del ricongiungimento al coniuge, la titolarità in una delle scuole dell'ambito 16 Comune di Torrenova (ME) e poi indicando secondo un ordine di preferenza i seguenti ambiti:

1. SICILIA AMBITO 0016
2. SICILIA AMBITO 0015
3. SICILIA AMBITO 0013
4. SICILIA AMBITO 0014
5. SICILIA AMBITO 0022
6. SICILIA AMBITO 0021
7. SICILIA AMBITO 0019
8. SICILIA AMBITO 0018
9. SICILIA AMBITO 0017
10. SICILIA AMBITO 0020
11. SICILIA AMBITO 0011
12. SICILIA AMBITO 0012
13. SICILIA AMBITO 0009
14. SICILIA AMBITO 0010
15. SICILIA AMBITO 0006
16. SICILIA AMBITO 0007
17. SICILIA AMBITO 0008
18. SICILIA AMBITO 0004
19. SICILIA AMBITO 0005
20. SICILIA AMBITO 0025
21. SICILIA AMBITO 0026

- 22. SICILIA AMBITO 0023
- 23. SICILIA AMBITO 0024
- 24. SICILIA AMBITO 0027
- 25. SICILIA AMBITO 0028
- 26. SICILIA AMBITO 0001
- 27. SICILIA AMBITO 0002
- 28. SICILIA AMBITO 0003
- 29. CALABRIA AMBITO 0009.

A seguito dei controlli e sulla base di quanto dichiarato in domanda, veniva riconosciuto al ricorrente il punteggio base di punti 41,00, oltre punti 6,00 per il solo comune di ricongiungimento (Torrenova) (ME). Avverso detto punteggio il ricorrente proponeva reclamo al C.S.A. di Roma, sia in proprio che a mezzo legale, in quanto non gli venivano attribuiti i 12 punti per il servizio prestato presso gli Istituti Superiori della Regione Sicilia nel Sostegno negli anni scolastici 2008/2009 (presso l'Istituto d'Arte di S. Stefano di Camastra) e nel successivo 2009/2010 (presso l'Istituto d'Arte di Bagheria).

#### **DIRITTO**

Con il presente atto l'odierno ricorrente intende impugnare tra gli altri in particolare, chiedendone l'annullamento e/o disapplicazione

- dell'allegato D "tabella di valutazione dei titoli" del CCNI mobilità A/S. 2016/2017 nella parte in cui per la valutazione dei titoli di servizio assegna punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo purché lo stesso sia riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e quindi esclude il servizio pre-ruolo prestato in scuole pareggiate e/o paritarie;
- della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08 aprile 2016 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera";
- dell'allegato D "Tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità A/S. 2016/2017 nella parte in cui, per la valutazione dei titoli di servizio, assegna punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo, mentre per il servizio prestato nel ruolo prevede l'assegnazione di punti 12, sempre nel sostegno (in quanto il punteggio si raddoppia rispetto all'insegnamento curricolare);
- ove occorra e per quanto di ragione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016 del MIUR,

- degli esiti della mobilità interprovinciale della scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2016/2017 nei termini di seguito indicati.

#### **PER IL RICONOSCIMENTO**

- del diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità A/S. 2016/2017 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto nelle Scuole Regionali Siciliane Pareggiate-Paritarie negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali;

- del diritto del ricorrente alla valutazione del servizio pre-ruolo con punti 12 per ciascun anno sempre nel sostegno al pari del servizio prestato nel ruolo e/o in subordine con punti 6 per il servizio pre-ruolo sul sostegno;

- del diritto dell'odierno ricorrente ad avere attribuito il punteggio complessivo di punti 77 o in subordine di punti 59, come si esplicherà in prosieguo.

#### **CON CONSEGUENTE CONDANNA**

delle Amministrazioni convenute a ripetere le operazioni di mobilità propedeutiche all'assegnazione della sede definitiva spettante all'odierno ricorrente, previa correzione del punteggio attribuito allo stesso nei termini di seguito indicati;

#### **NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE**

della corretta sede di servizio in uno degli ambiti della Provincia di Messina e/o scuola e/o nell'ambito spettante al ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse.

\* \* \* \* \*

Si esplicita infatti che il ricorrente alla data di presentazione della domanda tematica di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, aveva maturato inserendolo nella relativa istanza, il punteggio complessivo di 77, di cui punti 6 per il ricongiungimento familiare, punteggio così determinato:

-punti 12 per il concorso a cattedra;

-punti 3 per n. 3 corsi di perfezionamento annuali di 1500 ore;

-punti 5 per il corso biennale di specializzazione conseguito nel mese di febbraio 2016;

-punti 12 per l'anno l'anno scolastico 2008/2009 svolto nel pre ruolo presso l'Istituto Regionale d'arte di S. Stefano di Camastra (ME) nel sostegno;

-punti 12 per l'anno l'anno scolastico 2009/2010 svolto nel pre ruolo presso l'Istituto Regionale d'arte di Bagheria (PA) nel sostegno;

-punti 12 per l'anno scolastico 2013/2014 svolto nel pre ruolo sostegno presso l'Istituto Volta-Fellini Statale Superiore di Riccione (RM);

-punti 12 per l'anno scolastico 2014/2015 svolto nel ruolo sostegno presso l'Istituto Superiore Statale G. Galilei di Mirandola (MO);

-punti 3 per il figlio;

-punti 6 per il ricongiungimento familiare.

#### IN SUBORDINE

al ricorrente alla data di presentazione della domanda telematica di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, aveva maturato comunque, il punteggio complessivo di 59, di cui punti 6 per il ricongiungimento familiare, punteggio così determinato.

-punti 12 per il concorso a cattedra,

-punti 3 per n. 3 corsi di perfezionamento annuali di 1500 ore;

-punti 5 per il corso biennale di specializzazione conseguito nel mese di febbraio 2016,

-punti 6 per l'anno scolastico 2008/2009 svolto nel pre ruolo presso l'Istituto Regionale d'arte di S. Stefano di Camastra (ME) nel sostegno;

-punti 6 per l'anno scolastico 2009/2010 svolto nel pre ruolo presso l'Istituto Regionale d'arte di Bagheria (PA) nel sostegno,

-punti 6 per l'anno scolastico 2013/2014 svolto nel pre ruolo sostegno presso l'Istituto Volta-Fellini Statale Superiore di Riccione (RM);

-punti 12 per l'anno scolastico 2014/2015 svolto nel ruolo sostegno presso l'Istituto Superiore Statale G. Galilei di Mirandola (MO);

-punti 3 per il figlio;

-punti 6 per il ricongiungimento familiare.

\* \* \* \* \*

E' evidente quindi che l'USP di Roma ha illegittimamente attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 41, oltre punti 6 per il ricongiungimento, non prendendo in considerazione i due anni di servizio pre-ruolo prestati dall'odierno ricorrente presso gli Istituti Pareggiati-Paritari della Regione Sicilia, così come dallo stesso dichiarato in sede di presentazione della domanda.

Si evidenzia a tal proposito che il CSA di Roma in fattispecie analoghe ad altri docenti ha riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto presso gli Istituti Regionali Siciliani.

Vi è da dire ancora che il CSA di Modena, relativamente alla posizione dell'odierno ricorrente, per l'anno scolastico 2015/2016, ha riconosciuto, a seguito di reclamo, detto punteggio ( punti 12) per il servizio pre-ruolo prestato presso i prefati Istituti Regionali.

Il ricorrente in forza del corretto conteggio avrebbe dovuto ottenere non già il trasferimento su Roma, ma in Sicilia e precisamente seguendo l'ordine espresso nella domanda con il punteggio di

punti 77 presso uno degli ambiti territoriali della Provincia di Messina sopra in ordine menzionati; mentre con il punteggio di 59 presso i restanti ambiti territoriali della Sicilia, in cui vi sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore e comunque anche con fasi successive, o comunque nell'ambito spettante allo stesso in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse nelle 21 scuole indicate nell'ambito Sicilia n. 0016.

Alle luce dei superiori fatti, risulta evidente l'illegittimità dell'operato delle Amministrazioni intimare.

Ed invero la mancata valutazione, ai fini della mobilità a.s. 2016/2017 degli anni di servizio pre-ruolo svolti presso gli Istituti Regionali pareggiati della Regione Siciliana è erronea ed ingiusta, stante l'illegittimità della disposizione di cui alle "Note comuni"allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'anno 2016/17, sottoscritto in data 08.04.2016, nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

Il mancato riconoscimento del servizio prestato dai docenti presso le scuole Regionali Pareggiate Paritarie della Regione Sicilia è illegittimo in quanto innanzitutto non considera che la Regione Sicilia, in forza di legge Costituzionale, è una Regione a Statuto Speciale e, in quanto tale gode di particolari forme e condizioni di autonomia normativa e gestionale.

In particolare la Regione Sicilia, per ciò che concerne l'istruzione, ha competenza concorrente in materia dell'istruzione media ed universitaria.

In forza dell'autonomia prevista dallo Statuto, la Regione Sicilia ha istituito le Scuole Regionali in tutto e per tutto equiparate a quelle statali.

In particolare con decreti assessoriali del 1968/1969 (DA 1366 del 02 settembre 1969) emanati dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della regione Sicilia, gli Istituti regionali di Bagheria (PA) e S. Stefano di Camastra (ME), istituiti con leggi regionali n. 36/1951 e n. 42/1954 hanno ottenuto lo status di "pareggiamento" divenendo a tutti gli effetti scuole pubbliche regionali identiche a quelle statali.

Con L.R. n. 34 del 5 settembre 1990 il Legislatore Siciliano ha previsto all'art. 1 che " La Regione Siciliana nella gestione degli Istituti Regionali ... si uniforma ai principi propri della corrispondente legislazione statale" equiparando, pertanto in tutto e per tutto le scuole regionali a quelle statali.

In forza dell'art. 365 del D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) gli Istituti regionali siciliani hanno natura di scuole pareggiate.

Le scuole pareggiate gestite dalla Regione Sicilia, Ente pubblico territoriale, si uniformano totalmente ai principi della legislazione statale e rilasciano un titolo di studio con valore legale identico a quello delle scuole statali.

Il servizio prestato dai docenti presso le scuole regionali pareggiate, docenti che devono avere gli stessi requisiti dei docenti che prestano servizio presso le scuole statali, ha dunque lo stesso valore legale del servizio prestato presso le scuole statali anche ai fini della mobilità 2016/2017.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000, con decreti assessoriali del 05 febbraio 2002 nn. 28-33, gli Istituti Regionali d'arte di Bagheria e di S. Stefano, oltre allo status di scuola pareggiata, hanno anche lo status di scuola paritaria, e quindi di scuola abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Le scuole regionali siciliane mantengono sia lo status di scuole pareggiate, proprio per il fatto che hanno un modello gestionale identico a quello statale, sia quello di scuole paritarie per il riconoscimento della parità scolastica. Pertanto il servizio prestato presso tali scuole deve essere a tutti gli effetti equiparato al servizio prestato presso scuole statali.

Anche il CdS con sentenza n. 1102/2002 ha sancito il principio della parificazione del servizio in virtù del riconoscimento della parità scolastica.

Lo stesso legislatore nazionale con la legge n. 62/2000 ha equiparato ai fini del riconoscimento del punteggio da inserire nelle graduatorie permanenti del personale docente il servizio prestato nelle scuole paritarie a quello prestato nelle scuole statali.

Ne deriva che la mancata valorizzazione del servizio prestato nelle scuole pareggiate e paritarie comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza ed equità (art. 3 36 e 97 Costituzione), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 Dlgs n. 368/01 e art. 45 comma 2 Dlgs 165/2001.

La mancata valutazione del servizio pre-ruolo prestato dal docente odierno ricorrente presso le scuole regionali siciliane pareggiate paritarie viola anche la clausola 4 della Direttiva 1990/70/CE, espressione di un principio costituzionale comunitario fondante l'ordinamento dell'unione europea che si pone ad un grado superiore rispetto alle leggi nazionali, secondo cui per il principio di non discriminazione, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato e i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato.

E' evidente che l'interpretazione restrittiva del MIUR che non attribuisce, ai fini della domanda di mobilità, al servizio pre ruolo prestato nelle scuole pareggiate lo stesso valore di quello delle scuole statali è palesemente illegittima.

A ciò si aggiunga che gli USP delle 100 Province italiane hanno adottato provvedimenti difformi in merito alla valutazione del servizio prestato dai docenti nelle scuole regionali siciliane pareggiate paritarie (alcuni tra i quali Milano, Torino, Modena e Verona hanno riconosciuto il punteggio ed anche Roma in certi casi analoghi, altri tra i quali Palermo e Vicenza non lo hanno conteggiato), con conseguente applicazione totalmente disomogenea e discriminatoria della disciplina, che potrebbe illegittimamente avvantaggiare o svantaggiare docenti che hanno svolto lo stesso servizio in territori diversi o che sono iscritti in USP diversi.

E' evidente, pertanto, che il servizio pre-ruolo prestato dall'odierno ricorrente presso le Scuole Regionali Siciliane pareggiate paritarie negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 deve essere valutato ai fini della mobilità anno scolastico 2016/2017 al pari di quello prestato presso le Scuole Statali e deve essere valutato al pari di quello prestato nel ruolo.

Conseguentemente, il ricorrente in forza di tale principio avrebbe dovuto ottenere ai fini della domanda di mobilità il trasferimento nelle sedi richieste, con il punteggio ulteriore di 30 punti così specificati:

punti 12 per il servizio di pre-ruolo nel sostegno - anno scolastico 2008/2009 presso l'Istituto Regionale d'Arte "Ciro Esposito" di Santo Stefano di Camastra (ME) - che non è stato per niente riconosciuto dal MIUR;

punti 12 per il servizio di pre-ruolo nel sostegno - anno scolastico 2009/2010 presso l'Istituto Regionale d'Arte di Bagheria (PA) - che non è stato per niente riconosciuto dal MIUR;

ulteriori punti 6 per il servizio di pre-ruolo nel sostegno - anno scolastico 2013/2014 presso l'Istituto Superiore Statale "Volta Fellini" di Riccione (RM) - che essendo una scuola statale è stato riconosciuto dal MIUR con il solo punteggio di punti 6 anziché punti 12, quindi in misura dimezzata per la disparità di trattamento tra servizio di ruolo e servizio di pre-ruolo, come si dirà in appresso.

Conseguentemente, compete al ricorrente il trasferimento nelle sedi richieste in domanda:

con punti 71 + 6 per il comma di ricongiungimento al coniuge in caso di riconoscimento ad avere attribuiti punti 12 senza distinzione tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo e senza distinzione tra Scuole Statali e Scuole Regionali presso uno degli Ambiti Territoriali scelti in cui vi sono stati trasferiti docenti con punteggi inferiori.

## IN SUBORDINE

con il punteggio di 53 + 6 per il comune di ricongiungimento al coniuge in caso di riconoscimento ed avere attribuiti punti 6 per ciascun anno di servizio pre-ruolo presso le Scuole Regionali in uno degli Ambiti Territoriali scelti in cui vi sono stati trasferiti docenti con punteggi inferiori

La mancata valutazione del servizio prestato dall'odierno ricorrente presso le scuole regionali al pari di quello prestato nelle scuole statali è illegittima anche nella denegata ipotesi in cui le scuole regionali siciliane venissero considerate soltanto paritarie

Ed, invero, la disposizione di cui alle note comuni allegate al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2016/2017 del 08/04/2016, secondo cui "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera" è illegittima in quanto viola la legge n. 62/2000 che ha introdotto l'Istituto della parità scolastica.

L'art. 1 della citata legge prevede infatti che "Il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali" le quali svolgono "un servizio pubblico".

In particolare, la legge n. 62/2000 ha definito le scuole paritarie "a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare, per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le Istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti locali, che a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6" Tale legge, quindi, conferma il principio di equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.

A tal fine sono previsti rigidi controlli per le scuole paritarie.

In particolare la Circolare Ministeriale n. 163 de 2000 stabilisce che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati debbano: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante, ovvero di specifica abilitazione" e devono "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai Contratti Collettivi di settore.

Il principio di equiparazione è confermato anche dal disposto di cui all'art. 2 comma secondo del D.L. n. 255/2001 che ha previsto che "i servizi d'insegnamento prestati dal 01 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali."



La citata disposizione va, peraltro, estesa sia alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente in sede di mobilità che ai fini di ricostruzione della carriera.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "la parificazione di servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli Istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato n. 102/2002). Anche il Tribunale del lavoro di Rimini con sentenza n. 64/2014 ha riconosciuto il principio di generale equiparazione del servizio prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche, che devono essere valutate nella stessa misura indicata dall'art. 485 del Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297.

Alla luce delle superiori considerazioni non vi è dubbio che la contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio in sede di mobilità per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari è illegittima.

Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e d'imparzialità della p.a. (art. 3 e 97 Cost.) non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Il principio di equiparazione, nel caso di specie, tra scuola statale e scuola paritaria, non è stato recepito dal CCNI mobilità 2016/2017, arrecando al ricorrente un grave pregiudizio in sede di mobilità con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia.

A tal proposito si evidenzia che con ordinanza 11 luglio 2016 il Tribunale del Lavoro di Caltagirone, in virtù della L. 672/2000 istitutiva della parità scolastica e delle relative disposizioni attuative (C.M. 163/2000, D.M. 267/07, D.M. 83/08) ha sospeso gli effetti del provvedimento di trasferimento del MIUR di una docente, riconoscendo il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente e della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari, valutazione che risultava esclusa dalla Tabella allegata al recente CCNI dell'08 aprile 2016. Lo stesso Giudice ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole "pareggiate" e "parificate" (agli effetti della carriera) chiarendo che tale previsione normativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando che al riguardo esiste un'espressa disposizione, l'art. 1 bis D.L. 250/05, ove è precisato che: "Le scuole non statali di cui alla parte II titolo VIII capi II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62, e di scuole non paritarie".

Il Tribunale del Lavoro di Caltagirone ha quindi concluso con un richiamo ai principi costituzionali affermando che “ diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

Anche il Tribunale del Lavoro di Milano in data 20/07/2016 aderendo alla suddetta ordinanza ha emesso analogo provvedimento d'urgenza.

E' così pure il Tribunale del Lavoro di Napoli con ordinanza n. 16877/2016 ha riconosciuto ai fini della mobilità 2016/2017 il servizio prestato nella scuola paritaria, affermando “il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio di insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione delle disposizione di cui alle “note comuni” allegate al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente.

Pertanto, nel caso di specie, in ossequio alle norme Costituzionali, Nazionali e Comunitarie, nonché alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, **il servizio prestato dal prof. Ennio Fiocco presso le scuole regionali siciliane per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 nel sostegno, (SCUOLE PAREGGIATE-PARITARIE) deve essere riconosciuto e valutato al pari di quello statale.**

**MA VI E' DI PIU'.** La mancata valutazione del punteggio di servizio di pre-ruolo prestato dal prof. Fiocco nei due anni indicati presso le scuole superiori regionali siciliane, oltre ad essere illegittimo per i motivi suindicati, è illegittimo anche in quanto tale servizio deve essere valutato al pari del servizio prestato nel ruolo, **con l'attribuzione di numero 12 punti per ogni anno di servizio prestato.**

Ed invero, infatti, che la disciplina contenuta nel CCNI per la mobilità del personale docente educativo ed ata per l'anno scolastico 2016/2017 viola apertamente il principio di Diritto Europeo contenuto nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratto a tempo determinato (pre-ruolo) e docenti assunti a tempo indeterminato (immessi in ruolo).

Infatti, la tabella relativa ai titoli di servizio attribuisce un punteggio minore al servizio prestato dai docenti pre-ruolo (6 punti per il sostegno) rispetto al servizio prestato dagli stessi in ruolo (12 punti). Nella fattispecie tale circostanza ha arrecato un grave pregiudizio al ricorrente nella valutazione del proprio servizio scolastico, con ulteriore danno nella graduatoria per la mobilità 2016/2017 nella quale doveva essere inserito con un punteggio largamente superiore.

La Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato alla clausola 4 paragrafo 1, prevede espressamente che "Per quanto riguarda le condizioni d'impiego, i lavoratori a tempo determinato, non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

Nella nozione di ragioni oggettive, secondo la giurisprudenza comunitaria, non rientra la possibilità che tale differenza di trattamento sia prevista da una norma interna generale ed astratta quale una legge o un contratto collettivo.

La Giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della Direttiva prefata equiparando i lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato chiarendo che "ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della Direttiva 70/99 e dell'Accordo Quadro". (Corte di Giustizia 22/12/2010 C-444/2009 Gaviero e C-456/2009 Torres punto 57), scopo individuati dalla stessa Corte nella "Garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato". (Punti 47 e 48).

Secondo la Corte le modalità di selezione del personale docente non hanno avuto né possono avere alcuna incidenza sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa: sia i dipendenti di ruolo che quelli assunti con contratti a tempo determinato sono docenti, insegnano presso istituti scolastici facenti capo al Ministero appellante e svolgono la stessa identica prestazione lavorativa, con l'unica differenza che il personale di ruolo matura gli scatti di anzianità, mentre per i docenti non di ruolo la legislazione interna non prevede il diritto alla maturazione degli scatti di anzianità. Il contenuto della prestazione lavorativa è identico così come identica è la qualità del lavoro prestato.

Secondo la Giurisprudenza della Corte di Giustizia l'unico limite che giustifica il trattamento differenziato è cioè la sussistenza di ragioni oggettive non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego. (Corte di Giustizia seconda sezione, 13/09/2007, causa 307/2005 Del Carro).

Le ragioni oggettive che giustificano la differenza di trattamento non possono essere previste da una norma interna generale ed astratta quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano la sussistenza di elementi precisi e concreti e rispondere ad una reale necessità, idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulta a tal fine necessaria.

La reale necessità di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritto dalla Corte Europea non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato di ruolo o meno, né tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata.

La posizione del docente a tempo indeterminato e quella di chi come il ricorrente ha lavorato con continuità in forza di una pluralità di rapporti a termine ultra decennale (presso istituti paritari, pareggiati regionali e statali), sono pertanto equiparabili.

Secondo la Corte di Giustizia l'ordinamento comunitario prescrive come regola la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato nel settore privato come in quello pubblico.

Anche di recente la Corte di Giustizia ha ribadito tale assunto con ordinanza del 04/09/2014 nella causa C-152/2014.

Alla luce di quanto sopra il palese ed insanabile contrasto tra le previsioni del diritto europeo e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico ex decreto legislativo n. 297/1994, non può che essere risolta in favore delle prime in virtù della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, e precisamente attraverso la disapplicazione della normativa nazionale.

L'art. 485 comma 1 del T.U. in materia di istruzione andrebbe aggiornato, pertanto, ed interpretato alla luce del principio di non discriminazione di cui all'art. 3 della Costituzione e della normativa europea in modo da consentire il riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo come servizio di ruolo sia ai fini giuridici che economici.

A tal proposito, il Tribunale del Lavoro di Torino, con sentenza n. 1063/2016 ha rilevato che "la condotta denunciata e la normativa che l'autorizza si pongono effettivamente in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla DIR 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea in numerose sentenze.

Il Tribunale del Lavoro di Vercelli ha ritenuto sussistenti "tutti i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE: in primo luogo la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, cosicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento" ribadendo il principio di non discriminazione tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato. (Trib. Vercelli, sez. Lavoro n. 471/13; 30/07/2014; Tribunale del Lavoro di Livorno. n. 628/2013).

Anche l'USR del Veneto con comunicazione del mese di ottobre 2013 trasmessa agli USP ha applicato tale principio affermando che in presenza di sentenza che riconosca per intero il servizio svolto nel pre-ruolo il ricorrente dovrà essere considerato come se fosse stato inquadrato, sin dall'inizio, come lavoratore a tempo indeterminato.

Ne deriva che in relazione alla procedura di mobilità 2016/2017 atteso che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato deve essere riconosciuta al prof. FIOCCO il servizio PRE RUOLO prestato per tre (3) anni, di cui 2 nelle scuole pareggiate regionali siciliani ed uno nella scuola statale, con l'attribuzione di punti 12 per ciascun anno e, quindi, complessivamente PUNTI 36.

E non già l'attribuzione di soli 6 punti per il pre-ruolo svolto nella scuola statale.

Conseguentemente, competeva al ricorrente alla data di presentazione della domanda di mobilità un PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 71 PUNTI, OLTRE 6 PER IL RICONGIUNGIMENTO.

In forza di tale punteggio il ricorrente avrebbe dovuto essere assegnato in uno degli ambiti siciliani richiesti indicati nella domanda di mobilità.

Vi è da dire che rispetto ai trasferimenti degli altri docenti è emerso che a docenti con punteggio inferiore ed a parità di fase del trasferimento e a docenti, sempre con punteggio inferiore e partecipanti a Fasi successive dei movimenti, è stato invece assegnato dall'Amministrazione un ambito espresso dal ricorrente in ordine preferenziale prima di quello assegnato, come emerge dall'elenco dei docenti sopra menzionati.

E' evidente l'errore in cui è incorso il Ministero!

Infatti, l'algoritmo telematico approntato dal Ministero per assegnare automaticamente gli ambiti sulla base delle domande prodotte ed in virtù dei criteri predeterminati per lo svolgimento della mobilità, non ha individuato ed assegnato legittimamente le cattedre

E' evidente infatti che il ricorrente aveva diritto, in base al proprio punteggio ed alla partecipazione in Fase B dei movimenti, all'assegnazione di uno degli ambiti sopra indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso e cioè: SICILIA AMBITO 0016; SICILIA AMBITO 0015; SICILIA AMBITO 0013; SICILIA AMBITO 0014, SICILIA AMBITO 0022; SICILIA AMBITO 0021; SICILIA AMBITO 0019; SICILIA AMBITO 0018; SICILIA AMBITO 0017, SICILIA AMBITO 0020; SICILIA AMBITO 0011; SICILIA AMBITO 0012; SICILIA AMBITO 0009, SICILIA AMBITO 0010; SICILIA AMBITO 0006; SICILIA AMBITO 0007, SICILIA AMBITO 0008, SICILIA AMBITO 0004; SICILIA AMBITO 0005; SICILIA AMBITO 0025; SICILIA AMBITO 0026;

SICILIA AMBITO 0023; SICILIA AMBITO 0024; SICILIA AMBITO 0027; SICILIA AMBITO 0028; SICILIA AMBITO 0001; SICILIA AMBITO 0002; SICILIA AMBITO 003.

All'esito della pubblicazione dei movimenti, secondo le indicazioni ministeriali, il ricorrente, stante i macroscopici errori, con PEC sia in proprio che a mezzo legale, proponeva tentativo di conciliazione, ma l'amministrazione scolastica non dava riscontro alcuno.

Al ricorrente non rimane che svolgere azione giudiziaria per la tutela di un diritto pieno all'assegnazione della cattedra e/o dell'ambito secondo le fasi indicate dal Ministero.

La mancata assegnazione negli Ambiti richiesti e/o della scuola indicata tra le 21 dell'ambito SICILIA AMBITO 16, operata dal Ministero è irragionevole ed illegittima.

Il comportamento dell'Amministrazione Scolastica è affetto da illogicità manifesta e da irragionevolezza, è lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, contra legem e destituito di ogni fondamento logico-giuridico.

Nel caso di specie si è determinata una discriminazione del ricorrente nei confronti di altri docenti che con minor punteggio hanno ottenuto sedi spettanti all'odierno istante, come sopra evidenziato, in spregio alle norme legislative (art 462 Dlvo 297/94) e contrattuali (CCNL comparto scuola e CCNI mobilità dell'8.4.2016).

In particolare l'art 10 CCNL Scuola prevede che "I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano dunque il diritto individuale"

La discriminazione perpetrata, inoltre, è evidente se si considera che il ricorrente non è stato assegnatario di alcun ambito territoriale o scuole tra quelli indicati in domanda, mentre gli ambiti richiesti in via preferenziale sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore o, addirittura a docenti partecipanti a fasi successive dei trasferimenti (Fasi C e D) rispetto alla fase a cui partecipava il prof. Fiocco (Fase B) con palese violazione dell'art 6 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'as.2016/2017 il quale prevede che: "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio". A seguito della mobilità ai docenti verrà assegnato, tenendo conto delle fasi, un ambito (per gli immessi entro l'A./S. 2014/2015 all'interno del primo ambito viene assegnata una sede scolastica) tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza e secondo la valutazione del punteggio attribuito secondo l'allegato I e D tabelle di valutazione dei titoli.

Nonostante la contrattazione collettiva sulla mobilità sia chiara ed esaustiva, con la pubblicazione dei movimenti della mobilità interprovinciale, il prof. Fiocco si è visto illegittimamente ed irragionevolmente sorpassare da concorrenti aventi punteggio inferiore o da concorrenti partecipanti a fasi successive dei trasferimenti rispetto alla fase B a cui ha preso parte il ricorrente.

L'esito della procedura di mobilità è stato reso noto mediante comunicazioni di posta elettronica e mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero del bollettino dei movimenti di tutti i candidati, suddiviso per classi di concorso e fasi della procedura di mobilità.

E' evidente che l'istante si trova paradossalmente penalizzato rispetto ai menzionati docenti che hanno o un punteggio inferiore al suo o addirittura partecipano a fasi dei movimenti successive a quella del ricorrente.

Pertanto, la mancata assegnazione del prof. Fiocco in uno degli ambiti indicati in domanda è il risultato di violazione di norme di legge e degli accordi contrattuali e dell'applicazione delle fasi della mobilità, quindi lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi ed irreparabili danni all'istante ed al suo nucleo familiare.

Il prof. Fiocco ha immediatamente fatto rilevare le anomalie descritte seguendo le istruzioni del Ministero e presentando richiesta di tentativo di conciliazione, ma l'amministrazione scolastica non ha nemmeno riscontrato la richiesta.

Sussistono inoltre le condizioni per l'accoglimento dell'istanza cautelare:

#### Sol fumus boni iuris

Dall'analisi di quanto sopra esposto e dalla documentazione prodotta risultano evidenti le numerose difformità negli esiti delle procedure di mobilità rispetto ai parametri ab origine previsti dal CCNI soprattutto con riferimento al rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza degli ambiti espressi dai docenti e con riferimento alle fasi dei trasferimenti.

Non risultano conosciute le modalità di funzionamento dell'algoritmo utilizzato per l'elaborazione dei dati delle domande di mobilità presentate dai docenti, al fine di consentire il controllo sulla regolarità delle operazioni poste in essere e sul regolare funzionamento dell'algoritmo, secondo i principi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione previsti dal Dlgs 33/2013.

#### Sol periculum in mora

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste nel diritto del ricorrente ad essere assegnato agli ambiti territoriali indicati in ordine di preferenza nella domanda di mobilità, in quanto gli stessi sono stati assegnati a docenti aventi minore punteggio e, in alcuni casi, a docenti della Fase C e D, ossia successive a quella a cui ha preso parte il prof. Fiocco. E' stato leso, dunque, il diritto del

ricorrente a lavorare presso sedi scolastiche siti in ambiti territoriali più vicini alla sede di residenza propria e del proprio coniuge, a cui il ricorrente ha richiesto il ricongiungimento come risulta dalla domanda di mobilità. Discende altresì un grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, di perdita di chance, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale, frustrando le ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale e ledendo gli interessi familiari e relazionali.

La necessità della domanda cautelare nasce dalla circostanza che i tempi di un giudizio ordinario lederebbero irreversibilmente il diritto del ricorrente ad essere assegnato ad una sede vicina a quelle richieste e che invece svolge il servizio nell'Istituto Superiore di Tivoli, notevolmente distante dal luogo di residenza siciliano per tutto l'anno scolastico in corso e forse anche per i successivi, considerati i tempi di un giudizio ordinario e considerato che con l'attuale mobilità straordinaria molti posti sono stati coperti e per il futuro i posti disponibili saranno di gran lunga inferiori

**Per quanto sopra esposto  
si chiede che l'ill.mo Tribunale Sez. Lavoro  
VOGLIA**

In via cautelare ed urgente, sussistendo i requisiti, con decreto inaudita altera parte, per i motivi esposti in narrativa, riconoscere il diritto del ricorrente alla mobilità interprovinciale in uno degli Ambiti e/o scuole richiesti, secondo l'ordine di preferenza specificato nella domanda di mobilità presentata e sulla base del punteggio posseduto e di cui si chiede la rettifica ed ordinare alle Amministrazioni convenute, previo sospensione o disapplicazione dei decreti di trasferimento emessi, l'immediato trasferimento del ricorrente prof. Fiocco Ennio presso uno degli Ambiti e/o scuole secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza, con precedenza per l'Ambito Sicilia 0016 ed in via graduata per gli altri, come sopra indicati;

**NEL MERITO**

In accoglimento del presente ricorso accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia dell'allegato D "Tabella di valutazione dei Titoli" al C.C.N.I. Mobilità A/S 2016/2017, nella parte in cui, per la valutazione dei titoli di servizio assegna punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo purché lo stesso sia riconosciuto ai fini della carriera e, quindi, esclude il servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie e/o pareggiate;

Accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia della Disposizione di cui alle "Note comuni" allegata al C.C.N.I. per la Mobilità del Personale Docente, Educativo ed ATA Per l'Anno Scolastico 2016/2017, sottoscritta in data 08/04/2016, nella parte in cui dispone che "il



servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”;

Accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o inefficacia dell'allegato D "Tabella di valutazione dei Titoli" al C.C.N.I. Mobilità A/S 2016/2017, nella parte in cui, per la valutazione dei titoli di servizio assegna punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo, mentre nel servizio prestato nel ruolo prevede l'assegnazione di punti 12;

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione nella Graduatoria per la Mobilità A/S 2016/2017 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto nelle scuole regionali siciliane parificate-paritarie negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali;

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio pre-ruolo con punti 12 per ciascun anno al pari del servizio prestato nel ruolo,

accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente ad avere attribuito il punteggio complessivo di punti 71 + punti 6 per il Comune di ricongiungimento al coniuge, in caso di riconoscimento del diritto ad avere attribuiti punti 12 per ciascuno di 3 anni per il servizio pre-ruolo e senza distinzione tra scuole statale e scuole regionali siciliane e/o **IN SUBORDINE** il punteggio di punti 53 + 6 per il Comune di ricongiungimento al Coniuge nel caso di riconoscimento del solo diritto all'attribuzione di punti 12 per il servizio pre-ruolo prestato negli istituti parificati paritari della regione Siciliana negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010.

Condannare le Amministrazioni convenute a ripetere le operazioni di mobilità previa correzione del punteggio attribuito sopra richiesto con conseguente attribuzione nella sede di servizio in uno degli ambiti territoriali/scuole richiesti in domanda, in cui sono stati trasferiti docenti con un punteggio inferiore o, comunque, nell'ambito spettante al ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità e le preferenze espresse.

Conseguentemente, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi già emessi e riformulazione degli stessi, ordinare ai resistenti di provvedere al trasferimento del prof. Fiocco Ennio per mobilità interprovinciale in uno degli Ambiti e/o scuole della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza specificato nella domanda di mobilità presentata e sulla base del punteggio posseduto, con precedenza per l'Ambito Sicilia 0016 e/o scuole ed in via gradata per gli altri, come sopra indicati;

Fissare l'udienza di merito per la comparizione delle parti in contraddittorio;

In via istruttoria ordinare alle Amministrazioni convenute la produzione della domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed aventi un punteggio inferiore al ricorrente

o appartenenti a Fasi della mobilità successive a quelle del ricorrente, così come individuati nella domanda di conciliazione e come riportati nel corpo del presente atto e di eventuali altri docenti non inizialmente individuati.

In via istruttoria disporre l'acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente ai sensi e per gli effetti del CCNI mobilità dell'8.4.2016. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a..

Ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

**Si allega la seguente documentazione:**

**Domanda di trasferimento interprovinciale** per scuola secondaria di II grado - anno scolastico 2016/2017 - Docenti assunti entro il 2014/2015, comprensiva delle preferenze territoriali e delle 21 scuole indicate, con dichiarazione personale inerente il ricongiungimento, quella inerente i titoli posseduti e allegato D Scuola Secondaria,

**Notifica di mancata assegnazione;**

**Lettera notifica punteggi;**

**Certificati inerenti i servizi svolti su sostegno scuole superiori** negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 rilasciato rispettivamente dal Liceo Artistico Regionale "Ciro Michele Esposito" di S. Stefano di Camastra e Istituto Regionale Istruzione Secondaria Superiore di Bagheria (oggi denominato Liceo Regionale d'Arte "Guttuso");

**Certificato di servizio A/S 2013/2014** Istituto Statale "Volta Fellini" di Riccione inerente il servizio prestato sul sostegno;

**Proposta di assunzione del 30/08/2014** del CSA di Modena;

**Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato** del ricorrente nel sostegno del 01/09/2014;

**Richiesta tentativo di conciliazione** con allegate ricevute di protocollo (n. 3);

**Reclamo del ricorrente** del 01/07/2016 con allegata documentazione;

**Atto di diffida a mezzo legale** del 07/07/2016;

**Reclamo ulteriore;**

**Ulteriore richiesta di tentativo di conciliazione** del 22/08/2016;

**Domanda di Trasferimento del precedente anno scolastico 2015/2016** diretta al CSA di Modena, con i relativi allegati (dove son stete anche indicate le Scuole Regionali Siciliane);

**Comunicazione del 21/05/2015** del CSA di Modena dove veniva riconosciuto un solo anno di pre-tenore;

Reclamo del 2015 diretto al CSA di Modena inerente il mancato punteggio;

Comunicazione del 27/05/2015 con cui il CSA riconosceva il 3 anni di pre-ruolo;

Elenco trasferimenti dalla Provincia di Modena a Roma inerente il ricorrente e con il relativo trasferimento in uscita;

Nota del CSA di Messina del 31/08/2015 di rettifica dove il ricorrente viene disposta l'assegnazione provvisoria;

Graduatoria interna per il sostegno presso Istituto "Araugio Ruiz" di Roma A/S 2015/2016;

Trasferimento d'Ufficio del ricorrente per il corrente A/S. 206/2017 presso il Volta di Tivoli;

Nota esplicativa del Dirigente scolastico del Liceo Artistico Regionale di S. Stefano di Camastra, dove argomenta anche sulle scuole pareggiate e paritarie;


Pagine del Dipartimento Regionale Sicilia che comprendono gli Istituti Regionali pareggiati paritari nonché presentazione dei due prefati Istituti di cui si chiede l'attribuzione del punteggio;

Estratto delle graduatorie dei trasferimenti;

Contratto Collettivo Nazionale del 08 aprile 2016 (stralcio).

Messina li 13/02/2017

Avv. Maria Catena Sindoni



#### **Richiesta di autorizzazione a citare per pubblici proclami ex art 151 cpc**

La sottoscritta Avv. Maria Catena Sindoni, procuratore e difensore di Fiocco Ennio, nel ricorso ex art 414 c.p.c. ed ex art 700 c.p.c. che precede, premesso che:

gli interessati da citare nella causa instauranda, di cui al presente ricorso, sono sconosciuti o quanto meno è impossibile conoscere la residenza degli stessi;

che peraltro, al di là dei contro interessati analiticamente individuati ve ne possono essere altri, considerata la natura della domanda che riguarda procedure di mobilità nazionale, il cui numero è imprecisato ed impossibile è la loro individuazione, rendendo non solo opportuna ma necessaria la pubblicazione per pubblici proclami ex art 150 c.p.c.

#### **CHIEDE**


che l'Ill.mo Giudice designato Voglia autorizzare, attraverso apposito decreto, la notificazione ai controinteressati del ricorso e del pedissequo provvedimento per pubblici proclami ai sensi dell'art 150 cpc, indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati, anche mediante inserimento nel sito ufficiale del MIUR per intero nella sezione "atti di notifica 2016 o 2017" (a seconda della data di notifica) del medesimo sito, con chiara indicazione

dell'autorità precedente e del numero di ruolo del ricorso, con disposizione in capo al MIUR di rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta pubblicazione del ricorso indicando la data della stessa.

Messina R 13/02/2017

Avv. Maria Catena Sindoni

*Maria Catena Sindoni*





EL TRIBUNALE DI TIVOLI

SEZIONE LAVORO

Il giudice,

- letto il ricorso iscritto al n. 941/17 R.G.;
- considerato che con lo stesso è stata avanzata contestualmente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. di cui al procedimento in oggetto;
- ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669 series, 2° comma, c.p.c.,

**FISSA**

- per la trattazione del procedimento cautelare, l'udienza di discussione del 3.5.2017, ore 10.00 invitando la parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto entro il 17.4.2017 e la parte resistente a costituirsi entro il 28.4.2017;
- Vista inoltre la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i controinteressati individuati nelle persone di tutti i docenti inseriti nella graduatoria di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/2017 per la fasi b, c, e d ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;
- ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;
- considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata;

**AUTORIZZA**

la notifica del ricorso nei confronti dei docenti inseriti nella graduatoria di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/2017 per la fasi b, c, e d a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

Così deciso il 02/04/2017

IL GIUDICE

(sottoscritto con firma digitale e depositato telematicamente)

REPUBBLICA ITALIANA - TRIBUNALE DI TIVOLI - SEZIONE LAVORO - R.G. 941-1/2017 - 02/04/2017



07 030 9009  
Il Funzionario Giudiziario  
~~Prof. Maria Spada~~